

NOTIZIE DI FISCO

Sono ormai disponibili sul sito della Agenzia delle Entrate i modelli definitivi utili per le prossime dichiarazioni dei redditi. Prima il 730/2015 (redditi 2014) ed il Cu (Certificazione unica), quindi Unico Pf (Persone fisiche), gli unici che ci interessano.



La **Certificazione unica** prende il posto del "vecchio" CUD. I sostituti d'imposta (e quindi anche il nostro INPS) dovranno rilasciare il modello entro la solita data del 28 febbraio. Gli stessi sostituti, secondo il "decreto semplificazione fiscale", dovranno inviare entro il 9 marzo (il 7, data prevista, è sabato) i dati all'Agenzia. La Cu (certificazione unica), insieme ad altri dati forniti da banche, assicurazioni, ed altri enti, oltre a quelli già "posseduti" dall'Agenzia, saranno propedeutici alla dichiarazione precompilata (il "famoso **730 precompilato**" di cui ci siamo già occupati e ce ne occuperemo ancora) che quest'anno sarà sperimentale e dovrà essere disponibile on-line entro il 15 aprile. Dovrà essere presentato entro il 7 luglio.

Rimandiamo al sito dell'Agenzia per tutti i dettagli.

Unico Pf (2015) è online dal 30 gennaio, sempre sul sito dell'Agenzia.



Il fascicolo 1 (ed abbracciamo anche le novità del 730)

prevede:

- la data di riferimento del domicilio fiscale per il calcolo delle addizionali regionali e comunali si uniforma al 1° gennaio;
- le opzioni dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille sono contenute nella stessa scheda (due pagine, fronte e retro nel 730/2015);
- per i dipendenti con reddito complessivo non superiore al 26 mila euro avremo il bonus fiscale Irpef degli 80 euro. Il beneficio è attribuito dal datore di lavoro ed arriva direttamente nella busta paga. Il bonus non concorre alla formazione del reddito complessivo;
- l'agevolazione fiscale del 65% (credito d'imposta in favore dei sostenitori della cultura e del turismo, il c.d. art-bonus) per le erogazioni liberali. Il beneficio è riconosciuto nel limite del 15% del reddito imponibile e va suddiviso in tre quote annuali di pari importo,
- gli inquilini di alloggi sociali, adibiti ad abitazione principale, possono usufruire di uno sconto di 900 (ovvero di 450) euro in caso di reddito complessivo non superiore rispettivamente a 15.493,71 ed a circa 31.000 euro;
- inoltre:
 - deduzione del 20% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 300 mila euro, da ripartire in otto quote annuali, per l'acquisto o la costruzione di immobili abitativi da destinare, entro sei mesi dall'acquisto (o dalla costruzione), alla locazione per una durata complessiva non inferiore a 8 anni;
 - elevate dal 24 al 26% le detrazioni relative alle erogazioni liberali a favore delle Onlus (e dei partiti politici: per questi sono detraibili gli importi da 30 a 30 mila euro);
 - confermate le detrazioni sul risparmio energetico, sulle ristrutturazioni e sull'acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici;
 - previsti due limiti di detraibilità per i premi assicurativi.

Per tutti gli ulteriori dettagli: vedere le istruzioni del 730/2015, Unico Pf 2015, articolo FiscoOggi del 30 gennaio 2015 a firma r.fo.



"Rimodulazione dei compensi spettanti ai CAF ed ai professionisti abilitati per lo svolgimento dell'assistenza fiscale ... (decreto legislativo relativo alla semplificazione fiscale)":

è quanto riportato nel D.M. del MEF del 29 dicembre 2014 (G.U. n. 18/2015). Si adeguano alla precompilata e tengono conto dei diversi adempimenti posti a carico dei CAF: sono differenziati in funzione delle eventuali modifiche apportate alla precompilata. Sono previsti aumenti progressivi negli anni 2015/2016/2017. Si rad-

doppiano nei casi di dichiarazione congiunta. Variano se le modifiche comportano integrazioni.

Per quanto concerne la trasmissione delle dichiarazioni relative al nuovo Isee i compensi ai CAF restano bloccati per sei mesi.

Consulenti del lavoro (per quanto concerne i Cu), i CAF ed i professionisti sono in subbuglio: c'è nell'aria la proclamazione di scioperi. Ferma la reazione del direttore dell'Agenzia, che teme difficoltà operative per il 730 precompilato: *"dico no alle lobby"* (dal Corriere della sera del 30 gennaio).

By the way, con riferimento al **"precompilato"**, abbiamo risposto al solito quiz presentato sul sito del Sole 24 ore. Ecco le sole risposte.



1) la dichiarazione precompilata sarà scaricabile dal sito dell'Agenzia delle Entrate;

2) per accedere on-line al 730 precompilato sarà necessario un PIN da chiedere all'Entrate;

3) il contribuente consegnando una delega al sostituto di imposta che presta l'assistenza fiscale ovvero all'intermediario (CAF o professionista abilitato) può accedere, tramite loro, alla propria dichiarazione;

4) il contribuente che ha ricevuto il modello precompilato ma ha percepito altri redditi che non possono essere dichiarati nel

730 deve presentare Unico;

5) il modello 730 va trasmesso all'Agenzia delle Entrate entro il 7 luglio;

6) le spese sanitarie saranno inserite in automatico nel 730 precompilato del 2016 (redditi 2015);

7) i dati su interessi passivi sui mutui, sui premi assicurativi e sui contributi previdenziali saranno trasmessi da banche, assicurazioni, ed enti previdenziali alle Entrate entro il 2 marzo;

8) se le informazioni possedute dall'Agenzia risultano incomplete o incongruenti saranno inserite in un prospetto di accompagnamento per consentire al contribuente di verificarle ed eventualmente indicarle nel 730 precompilato;

9) nel precompilato saranno automaticamente inseriti eventuali crediti d'imposta dell'anno precedente perché fanno già parte del patrimonio informativo dell'Agenzia;

10) anche i contributi versati alle colf che danno diritto a deduzioni saranno già inseriti nel 730 precompilato, perché già presenti nell'anagrafe tributaria;

11) ai rimborsi Irpef oltre i 4.000 euro (in caso di presenza di detrazioni per carichi di famiglia o di eccedenze da precedenti dichiarazioni) non sarà effettuato il controllo preventivo se il contribuente accetta il precompilato;

12) l'intermediario delegato dal contribuente a trasmettere il 730 precompilato e che appone il visto di conformità, cioè certifica la correttezza dei dati, sarà chiamato, in caso di visto infedele, al pagamento di una somma pari all'imposta dovuta, della sanzione (30%) e degli interessi.

Roma, 3 febbraio 2015 (**S. Biagio**, Patrono della nostra "poco ridente" cittadina ernica)

oooooooo

"FISCO OGGI" UNA FONTE INESAURIBILE

"FiscoOggi", il magazine dell'Agenzia delle Entrate, è, al pari dell'Esperto Risponde (l'inserito del lunedì al "Il Sole 24 Ore"), una fonte inesauribile di informazioni. Di seguito ne abbiamo scelte alcune per i nostri lettori.



Ristrutturazioni pluriennali: in caso di lavori pluriennali (realizzati ad esempio a cavallo di due anni) è possibile accedere alla detrazione fino a quando non si raggiunge il tetto massimo agevolabile (attualmente 96 mila euro) i quali possono essere spesi (a fronte di lavori ammessi alla detrazione) an-

che in più anni. Le spese sono detraibili secondo il principio di cassa. Cioè nella dichiarazione 2014 (730/2015; Unico Pf 2015) si potranno detrarre soltanto le spese sostenute nell'anno trascorso da circa un mese.

Bonifico con causale errata: in caso di errata indicazione, nella causale del bonifico, dei riferimenti normativi relativi alla riqualificazione energetica degli edifici, anziché di quelli riguardanti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, non si perde il diritto alla detrazione. L'errore però non deve essere tale da pregiudicare l'applicazione della ritenuta d'acconto (ai fornitori: aumentata a decorrere dal 2015 all'8%). Devono, comunque, essere rispettati gli altri presupposti previsti dalla norma agevolativa. Medesime sono le conclusioni anche nel caso opposto (cioè per errore materiale, nella causale di bonifico si utilizzano i riferimenti relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio in luogo di quelli riguardanti la riqualificazione energetica).



Bonus arredi e pannelli fotovoltaici: l'installazione di pannelli fotovoltaici su singole unità immobiliari residenziali consente di fruire anche della detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici a condizione che sia inquadrabile tra gli interventi edilizi di manutenzione straordinaria (sono generalmente inquadrabili come tali i lavori su impianti tecnologici diretti a sostituirne componenti essenziali con altri che consentono di ottenere risparmi energetici rispetto alla situazione preesistente). Resta inteso che gli interventi finalizzati al risparmio energetico, che beneficiano della maggiore detrazione del 65%, non possono costituire presupposto per fruire del "bonus arredi".

Aggiornate altre due guide dell'Agenzia: "Le agevolazioni fiscali sul risparmio energetico" e le "Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali", due delle Guide riportate sul sito dell'Agenzia nella sezione "L'Agenzia informa" sono state rivisitate per accogliere, in particolare, le ultime disposizioni introdotte dalla legge di stabilità 2015.

Noi ne abbiamo parlato diffusamente nei nostri Speciali, per chi vuole c'è anche il conforto dell'Agenzia delle Entrate.

Cedolare secca e riduzione canone: l'accordo tra il locatore ed il conduttore, con cui si riduce il canone di locazione inizialmente pattuito, non deve essere necessariamente comunicato all'Amministrazione finanziaria, come invece è previsto per le cessioni, le proroghe (anche tacite) e le risoluzioni, che vanno registrate in termine fisso, con il versamento dell'imposta (67 euro), entro 30 giorni dall'evento. L'accordo andrà invece registrato, qualora sia stato formalizzato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

Poiché, però, la riduzione del canone determina in capo al locatore una diminuzione della base imponibile, sia ai fini dell'imposta del registro (se non locato in regime di cedolare secca), sia ai fini delle imposte dirette, è interesse delle parti dare data certa all'atto di fronte a terzi, mediante la sua registrazione. In tale ipotesi, per la registrazione dell'atto per il quale viene formalizzato esclusivamente tale accordo, non sono comunque dovute le imposte di registro e di bollo.

Art bonus, gli interventi agevolabili: le persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo hanno diritto ad un credito d'imposta, nella misura del 65% delle erogazioni effettuate nel 2014 e nel 2015 e nella misura del 50% di quelle effettuate nel 2016 (come abbiamo già visto, il beneficio è riconosciuto nel limite del 15% del reddito imponibile e va utilizzato in tre quote annuali di pari importo).

Gli interventi interessati riguardano la manutenzione, la protezione ed il restauro di beni culturali pubblici, il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica e la realizzazione di nuove strutture, il restauro ed il potenziamento di quelle esistenti, delle fondazioni lirico-sinfoniche o enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo. Per luoghi di appartenenza pubblica si intendono, in particolare, i musei, le biblioteche, gli archivi, le aree i parchi archeologici ed i complessi monumentali.



Mancato rimborso da 730: *Il modello 730-4, trasmesso dai CAF e dai professionisti abilitati all'Agenzia delle Entrate e da questa messo telematicamente a disposizione dei sostituti d'imposta, riporta il risultato contabile della dichiarazione 730, consentendo ai sostituti di effettuare le relative operazioni di conguaglio. Se, per qualunque motivo, il rimborso richiesto attraverso il modello 730 non viene effettuato, è necessario farne richiesta all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate del luogo di residenza. In questo caso, occorre allegare una certificazione con cui il datore di lavoro o l'ente pensionistico attesta di non aver eseguito il conguaglio e di non avere, conseguentemente, rimborsate le imposte.*



Ci domandiamo: se tutto ha origine da un errato (per esempio mancato) invio da parte del CAF (o professionisti abilitati) del modello 730-4 all'Agenzia delle Entrate, perché si devono scaricare tutte le esternalità sul contribuente? Non sarebbe invece il caso che fosse il CAF ad essere parte attiva?

In arrivo le nuove marche da bollo: *in arrivo, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, le nuove marche da bollo, o meglio, i nuovi contrassegni sostitutivi per la riscossione dell'imposta di bollo, con alcune variazioni rispetto a quelli attualmente in uso. Modificate le caratteristiche delle etichette per la stampa dei contrassegni, per introdurvi ulteriori elementi di sicurezza, che ne ostacolano l'alterazione e la falsificazione. Inchiostri diversi, resta inalterata la struttura del contrassegno.*

Usufrutto, nuovi coefficienti: *con il D.M. del MEF 22 dicembre 2014 (G.U. 300/2014) sono stati allineati i moltiplicatori ed i coefficienti per calcolare il valore delle rendite e dell'usufrutto ai fini delle disposizioni in materia di imposta di registro e sulle successioni e donazioni. I moltiplicatori sono stati fissati in considerazione della diminuzione di mezzo punto percentuale del tasso legale degli interessi che dal 1° gennaio 2015 è passato allo 0,5% (ex 1%).*

Il D.M. fissa il valore multiplo da utilizzare nella determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite e pensioni in duecento volte l'annualità. Ciò ai fini tanto dell'imposta di registro quanto dell'imposta sulle successioni e donazioni.

La tabella predisposta (che è a disposizione per chi volesse esaminarla) va utilizzata, ad esempio, quando si acquista solo la nuda proprietà di un immobile. In questi casi, la base imponibile da tassare per il trasferimento della nuda proprietà è rappresentata dalla differenza tra il valore della piena proprietà ed il valore dell'usufrutto. Quest'ultimo si ottiene moltiplicando la rendita annua dell'immobile (cioè, il valore della piena proprietà per il tasso legale come sopra riportato) per il coefficiente corrispondente all'età dell'usufruttuario.

Fringe benefit: uso da parte dei familiari. *E' una notizia che riguarda i colleghi in servizio. Un veicolo aziendale può essere destinato ad uso promiscuo quando è utilizzato sia per le finalità aziendali sia per uso personale da parte del dipendente. In tal caso, l'automobile costituisce un fringe benefit, ovvero un emolumento retributivo, riportato nella busta paga, in aggiunta alla retribuzione monetaria. Nulla osta a che il veicolo sia utilizzato anche dai familiari del dipendente. Infatti ai fini della tassazione, si considerano fringe benefit rientranti nel reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del dipendente ed ai familiari, anche se non fiscalmente a carico.*



Civis, nuova funzionalità: *per chi non lo sapesse, Civis è il canale telematico che permette agli utenti (contribuenti) di richiedere assistenza sulle comunicazioni di irregolarità, sugli avvisi telematici e sulle cartelle di pagamento*

La nuova funzionalità consiste in un avviso di chiusura della pratica che arriva direttamente sulla casella di posta elettronica o sul telefono cellulare. Gli utenti del canale, possono chiedere di ricevere gratuitamente l'avviso di conclusione delle istanze presentate a partire dal 3 febbraio: alla chiusura della pratica, l'Agenzia dell'Entrate invia la comunicazione nella mo-

CIVIS:
il canale telematico per
l'assistenza via Web



Torino, 22 novembre 2014

dalità scelta. Il messaggio fornisce il protocollo rilasciato a seguito della presentazione dell'istanza. L'utente può accedere alla sezione Civis dedicata alla consultazione e conoscere l'esito della sua richiesta.

TELEFISCO 2015

Il 29 gennaio u.s. si è tenuto tramite un circuito di sale, in teleconferenza, sparse in tutta Italia la 24a edizione del Telefisco, il convegno annuale del L'esperto Risponde - Il Sole 24 Ore relativo alle novità fiscali 2015. Le risposte ai quesiti sono state fornite da esperti dell'Agenzia delle Entrate. Era presente anche il Direttore Generale della stessa Agenzia, Rossella Orlandi.

Noi abbiamo scelto, come sempre, di non partecipare al convegno in quanto lo stesso è finalizzato soprattutto ai commercialisti, tributaristi, consulenti, professionisti, società specializzate e le relazioni sono incentrate normalmente su argomenti relativi alle società, lavoratori autonomi, professionisti. Ma abbiamo scorso tutti gli argomenti, le domande e le risposte soffermandoci su quelle di nostro interesse ed, ancora al momento, d'interesse dei nostri lettori.

In tale spirito ne riportiamo qualcuna (le prime 4 domande e risposte sono state prese dal Il Sole 24 ore: molte sull'IMU sui terreni agricoli, strano ma molto gettonato dai nostri lettori) rimandando per tutte le altre, sia di nostro interesse che non, alle altre apposite fonti (disponibili anche da noi).

1 – QUESTIONARIO

1.1 - L'IMU SUI TERRENI MONTANI



1 - Esenzione in bilico sui terreni «parzialmente montani»

D. - In quali casi i terreni parzialmente montani possono beneficiare dell'esenzione Imu?

R. - Deve trattarsi di terreni posseduti e condotti da soggetti qualificati come Iap (Imprenditore agricolo professionale) o coltivatori diretti, iscritti nella previdenza agricola. Sono inoltre esenti quelli concessi in comodato o affitto a coltivatori diretti e Iap, ma non è chiaro se, in questo caso, debbano essere posseduti da altri soggetti con questa stessa qualifica. In attesa di chiarimenti ufficiali, la risposta più prudente è quella che richiede il doppio requisito.

2 - Chi ha pagato di più può chiedere il rimborso

D. - Chi ha pagato l'Imu con le vecchie regole prima della pubblicazione del D.L. 4/2015 cosa deve fare?

R. - Se il pagamento è comunque dovuto anche sulla base della nuova disciplina, non deve fare nulla, avendo regolarmente assolto in anticipo l'imposta. Se invece, in forza dell'ultimo decreto legge, il tributo non era dovuto, il contribuente potrà comunque scomputare l'imposta versata dal tributo eventualmente dovuto già in sede di prima rata di giugno, dandone comunicazione al Comune. Oppure chiederne il rimborso, entro cinque anni.

3 - L'Imu sui terreni montani «sostituisce» l'Irpef

D. - Si chiede conferma che i terreni agricoli ex montani assoggettati all'Imu non debbano scontare l'Irpef nell'anno 2014.

R. - In base all'articolo 8 del Dlgs 23/2011 l'Imu sostituisce l'Irpef e le addizionali (regionali e comunali) dovute in relazione ai redditi fondiari relativi agli immobili non locati, mentre non copre l'Irpef per gli immobili locati e i soggetti Ires, fatte salve alcune variabili introdotte dalla legge 147/2013 (non riguardanti però il caso oggetto del quesito). Qualora, invece, gli immobili usufruiscano di qualche esenzione dall'imposta municipale, come nel caso dei terreni montani, allora ricadono nell'area di assoggettamento a Irpef. Per i terreni tale effetto sostitutivo si esplica sulla componente dominicale dei terreni non affittati.

1.2 - LA CHANCE DEL RAVVEDIMENTO DOPO IL 10 FEBBRAIO (SEMPRE IN MATERIA DI IMU)

D. - In caso di omesso pagamento entro la scadenza del 10 febbraio è possibile fruire del ravvedimento operoso?

R. - Si senz'altro. Trattandosi della violazione di un adempimento tributario è sicuramente possibile regolarizzare il versamento, secondo la disciplina prevista dall'articolo 13 del Dlgs 472/1997, compresa l'ipotesi prevista dalla nuova lettera a-bis) che consente pagare sanzioni ridotte a 1/9 se la regolarizzazione avviene entro il novantesimo giorno.



Con l'IMU agricolo può bastare.

1.3 - TENDE DA SOLE AGEVOLATE SENZA CAMBIARE I SERRAMENTI

D. - Le tende da sole rientrano nel risparmio energetico agevolato con la detrazione del 65%? La detrazione compete anche per la nuova installazione (non già sostituzione di vecchie tende)? Si può fare a meno della sostituzione del serramento?

R. - L'articolo 1, comma 47, lettera a) della legge di stabilità 2015 ha esteso la detrazione per interventi di efficienza energetica nella misura del 65% anche alle «schermature solari», tra le quali l'allegato M del Dlgs 311/2006 include le «tende esterne», purché garantiscano risultati tecnici conformi alla normativa UNI EN 13561, siano contrassegnate dal marchio CE e garantiscano un risparmio in termini energetici. Questi requisiti dovranno essere asseverati da un tecnico abilitato. La detrazione ha come obiettivo quello di incentivare "interventi di efficienza energetica", e quindi se dalla sola installazione delle tende esterne è possibile ottenere un risparmio energetico - nei termini sopra indicati - non sembra essere necessaria anche la sostituzione dei serramenti.

1.4 - LA CERTIFICAZIONE UNICA

1 - Certificazione unica (Cu), si all'invio dei dati separatamente.



D. - Per un sostituto che si avvale dell'opera di più intermediari la nuova "Cu" deve essere univoca, come accade per il modello 770? I diversi intermediari possono adempiere autonomamente?

R. - Le istruzioni chiariscono che è facoltà del sostituto d'imposta suddividere il flusso telematico inviando, oltre al frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni da lavoro dipendente separatamente da quelle da autonomo, provvigioni e redditi diversi.

2 - Più «Cu» da un unico flusso, una per ciascun fornitore

D. - Non mi è chiaro se il sostituto d'imposta può compilare ed inviare una sola certificazione per tutti i percipienti (dipendenti o autonomi oppure una per ogni dipendente e per ogni lavoratore autonomo o contratto d'appalto. Un condominio deve inviare un "Cu" per ogni fornitore con ritenuta?

R. - Nell'ambito di un unico flusso telematico (in gergo "fornitura") sarà possibile inviare più certificazioni relative a singoli dipendenti o lavoratori autonomi da parte di uno stesso sostituto. E' da ritenere, comunque, che per ogni percettore si identifichi una autonoma e specifica comunicazione unica, tant'è che in caso di errore vi è una sanzione specifica (pari a 100 euro) per ogni singola certificazione errata, tardiva od omessa.

ooooo

2 – IL 730 PRECOMPILATO

Nel 2015, i dati che saranno presenti sul modello precompilato riguarderanno le informazioni a disposizione dell'anagrafe tributaria, quelle contenute nella Certificazione Unica inviata dai sostituti di imposta e gli oneri comunicati dalle banche, dalle assicurazioni e dagli enti previdenziali. Il 730 precompilato potrà essere accettato senza ulteriori modifiche e trasmesso all'Agenzia, ovvero modificato ed integrato (es.: spese sanitarie o per l'istruzione, ecc.).



L'accettazione come la modifica del 730 precompilato può avvenire sia ad opera del contribuente, che intende trasmetterlo direttamente, sia ad opera dell'intermediario abilitato o del CAF, cui il contribuente si rivolge.

Resta la possibilità di compilare il modello 730 in formato cartaceo.

Alcune risposte (in qualche caso con domanda) degli esperti:

"L'esclusione del controllo formale, che è prevista nel caso di accettazione della dichiarazione senza modifiche direttamente dal contribuente o tramite il sostituto di imposta che presta l'assistenza fiscale, opera esclusivamente sugli oneri indicati in precompilata e comunicati all'Agenzia da soggetti terzi, quindi nel 2015 sono interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali. Nel caso in cui un onere non sia stato inserito nella dichiarazione ma viene indicato nel prospetto separato, perché ad esempio, necessita di una verifica da parte del contribuente, anche qualora il contribuente riporti questo dato nella dichiarazione precompilata, **quest'ultima non può essere considerata accettata senza modifiche e quindi non opera l'esclusione del controllo formale**".



In caso di mutuo, per la verifica degli interessi passivi da detrarre sempre che l'immobile sia destinato ad abitazione principale "la verifica delle condizioni soggettive che danno diritto ad usufruire di detrazioni (nel nostro caso) e deduzioni è sempre effettuata in capo al contribuente pertanto in caso di disconoscimento della detrazione o della deduzione per carenza di condizioni soggettive, **l'imposta, le sanzioni e gli interessi saranno sempre richiesti al contribuente, anche nel caso in cui abbia presentato la dichiarazione tramite un CAF o un professionista abilitato**".

I dati sui premi assicurativi, mutui e contributi previdenziali per la dichiarazione precompilata che serviranno anche a valutare la capacità contributiva del contribuente, "in che modo e con quali finalità saranno utilizzati? A seguito della precompilazione della dichiarazione, il contribuente può modificare le predette informazioni consentendo all'Agenzia, oltre che di acquisire una dichiarazione corretta, anche ulteriori elementi per implementare negli anni successivi ulteriori controlli di qualità generando così un ciclo virtuoso che a regime consentirà di evitare ogni possibile errore sulle informazioni contenute nella dichiarazione. Oltre che per la compilazione della dichiarazione, le informazioni trasmesse continuano ad essere utilizzate insieme alle altre in possesso dell'Agenzia per l'analisi del **rischio di evasione**, consentendo all'Amministrazione Finanziaria di concentrare la propria attività di controllo sulle situazioni che presentano evidenti anomalie".



Ci fermiamo.

Roma, 5 febbraio 2015